

TRIBUNALE DI Napoli Nord

III Sezione Civile

Il giudice dott.ssa Satta Cristiana, nel procedimento iscritto al r.g. n. 15/2019, esaminato il piano depositato, osserva quanto segue

Fatto e diritto

Il ricorrente dichiara di avere una esposizione debitoria per complessivi € 152.174,52, articolata come segue:

FIDES S.P.A.	Cessione del quinto	25.365,00
IBL BANCA	Delegazione di pagamento	28.313,00
FINDOMESTIC	Prestito personale	30.074,67
SANTANDER CONSUMER BANK	Prestito	2.857,75
FINDOMESTIC	Carta revolving	4.811,61
INTESA SAN PAOLO	Fido + CARTA DI CREDITO	€ 6.000,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RUOLI ESATTORIALI RATEIZZO	€ 4.667,28
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RUOLI ESATTORIALI ROTTAMAZIONE	€ 6.542,02
IFIS NPL S.P.A.	Decreto Ingiuntivo	11.011,41
RUBICON SPV S.R.L.	Decreto Ingiuntivo	38.675,45

L'istante è proprietario del seguente immobile sito in Aversa alla via Grazia Deledda n. 49 identificato al catasto fabbricati fg. 4 par. 442 sub. 6 piano 1 S1 int. 6 cat. A/2 cl. 3 vani 6, il cui valore - come da presumibili valori di mercato attestati dalla relazione dell'OCC in atti - è pari ad euro 119.000,00, nonché di un'autovettura modello reanault Kangoo del valore di euro 3000,00.

Il sig. De Donato percepisce un reddito mensile di euro 1.600,00.

Il nucleo familiare è composto dal ricorrente, dalla moglie (con la quale vi è allo stato una situazione di separazione di fatto come dichiarato dal sig. De Donato



all'udienza del 1.10.2019 e confermato dai certificati di residenza in atti dai quali si evince che i coniugi risiedono in abitazioni diverse) e da una figlia minore.

L'organismo di composizione della crisi, sulla base della documentazione fornita dal debitore ha confermato l'ammontare delle spese medie mensili come indicato dall'istante in euro 1000,00.

Il sig. De Donato ha proposto di ristrutturare il proprio debito offrendo il pagamento integrale del creditore prededucibile (ovvero dell'OCC avendo il legale rinunciato al compenso come indicato in atti) e dei creditori chirografari al 20,6755%, mediante pagamento in 6 anni ovvero in 72 rate di € 600,00 l'una (cfr. doc. denominato "piano di ammortamento ricalcolato" come allegato in data 9.1.20).

L'organismo di composizione della crisi ha attestato, negli atti redatti ex art 9 legge 3 del 27-1-2012, che le cause dell'indebitamento sono state conseguenti ad una diminuzione dei redditi conseguenti alle minori entrate connesse alla riduzione degli incarichi per la redazione degli inventari nelle eredità beneficiate e nei fallimenti.

Ha evidenziato come non vi sia stato alcun ricorso al credito effettuato con la prospettiva di non poter adempiere. Ha precisato che il piano, come proposto, è conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria considerato che l'alienazione dei bene appartenenti al sig. De Donato consentirebbe un soddisfacimento dei creditori comunque parziale ed inferiore a quanto offerto nel piano (cfr. relazione particolareggiata in atti).

Con memoria del 22.11.2019 si è costituita l'IBL che ha chiesto il rigetto dell'omologa del piano per i seguenti motivi:

- 1) inapplicabilità dell'art. 124 bis TU bancario;
- 2) difetto della qualifica di consumatore in capo al De Donato;
- 3) mancanza di meritevolezza;
- 4) relazione dell'OCC incompleta, erronea e generica
- 5) irragionevolezza del piano in quanto non vi sarebbe accettazione della domanda di rottamazione dei debiti nei confronti dell'ADR, non sarebbe



- incluso nell'alternativa il bene immobile, non contemplerebbe il TFR tra le utilità strumentali all'esecuzione del piano;
- 6) indicazione diversa della durata del piano (6 anni nella relazione 7 anni nella proposta);
 - 7) alternativa liquidatoria più conveniente in ragione della circostanza che il credito di IBL è garantito dalla cessione del quinto dello stipendio;
 - 8) violazione art. 2918 c.c.

Con memoria del 6.11.2019 la Fides s.p.a. ha contestato il piano in quanto lacunoso nella ricostruzione dell'indebitamento contestando di fatto la sussistenza del requisito della meritevolezza.

A seguito dei chiarimenti resi in merito agli importi di cui propone il pagamento, il sig. De Donato ha precisato che le incongruenze evidenziate da IBL sono conseguenti alla circostanza che la domanda di rottamazione ter era in fase di accoglimento (attualmente accolta come da documentazione in atti) e le somme necessarie per il pagamento era state solo stimate. Più nello specifico la dott.ssa Leccia, professionista nominato dall'OCC, ed il dott. Pitruzzelli, consulente di parte del sig. De Donato, hanno chiarito che *“con riferimento all'errore di calcolo evidenziato dalla IBL in realtà l'importo di euro 43.200 era stato correttamente indicato in quanto si prevedeva il pagamento prima dell'omologa delle rate in favore dell'ADR stimate in circa 695,00, poiché in attesa dell'accoglimento della rottamazione ter. In realtà in virtù della circostanza che il sig. De Donato ha nelle more dell'omologazione pagato all'ADR un importo maggiore di quello stimato con la conseguenza che fermo restando il piano di rateizzo in 72 rate da 600 euro è formalmente aumentata la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari che dal 20% è aumentata al 20,6755%”*.

Rileva il giudicante come il piano deve ritenersi omologabile per le ragioni che seguono.

Occorre preliminarmente affrontare il profilo inerente la verifica della sussistenza del requisito soggettivo della qualifica di “consumatore” in capo al De Donato in ragione della esistenza di debiti nei confronti dell'INPS a titolo di omesso versamento alla gestione separata dei contributi dovuti per aver svolto il ruolo di



legale rappresentante della Faocris s.r.l. in liquidazione negli anni dal 2007 al 2010, contributi previdenziali relativi agli anni 2007 e 2008, le cui cartelle esattoriali sono state notificate nell'anno 2009.

Ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. b deve intendersi per "consumatore": *“il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”*.

Tale disposizione va coordinata con quanto previsto dall'art. 7 il quale espressamente ammette che nel piano siano ricompresi debiti relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, con ciò evidentemente prevedendo la possibilità che tra i debiti da ristrutturare vi siano debiti di natura sostanzialmente professionale.

Orbene, in ragione di ciò, salvo non voler incorrere in censure di irragionevolezza della legge, ritiene il giudicante che il concetto di consumatore debba esser nozione da valutare in concreto, non ostando in linea di principio lo svolgere o l'aver svolto attività di natura imprenditoriale.

La chiave di lettura, ad avviso della scrivente, deve esser rinvenuta nel concetto di indebitamento e nel nesso eziologico tra quest'ultimo ed debiti di impresa.

Se, infatti, la *ratio* sottesa alla legge sul sovraindebitamento, deve essere individuata nel fine di evitare l'esposizione di soggetti persone fisiche, qualificate consumatori, a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, appare chiaro come la nozione di consumatore sia inscindibilmente connessa alle ragioni del sovraindebitamento.

Da ciò consegue che se sono i debiti di impresa ad aver determinato il sovraindebitamento non sarà possibile proporre un piano, difettando la qualità di consumatore nel soggetto proponente, ma l'unica soluzione possibile sarà quella dell'accordo di ristrutturazione e del conseguente vaglio di approvazione da parte dei creditori.

Il vaglio del giudicante sarà poi più rigoroso nel caso in cui il proponente svolga all'attualità attività di impresa (non essendo tale elemento di per sé solo ostativo



all'accesso al piano) dovendo in concreto valutarsi la modalità di composizione del debito e le ragioni di accesso al credito (se per far fronte a debiti di impresa o per impegni extra professionali di natura personale e/o familiare).

Diverso il caso, come quello di specie, in cui l'attività professionale non è allo stato esercitata e dove i debiti di natura professionale ammontano a circa il 5% rispetto alla debitoria complessiva.

Sono, infatti, i dati oggetto della fattispecie concreta a far ritenere la sussistenza della qualità di consumatore in capo al De Donato.

Rileva in particolare il giudicante come dai documenti in atti e dalla relazione dell'OCC emerge, come detto, che i debiti ricollegabili ad attività d'impresa concernono l'attività di legale amministratore svolta negli anni 2007 e 2008 per una società cancellata fin dell'anno 2010 (cfr. doc. n. 32 visura FAOCRIS s.r.l. in liquidazione), mentre l'ulteriore debitoria (connessa per la maggioranza ai finanziamenti indicati in atti) sia maturata a decorrere dall'anno 2016.

Tali circostanze valutate unitamente all'ammontare dei debiti rispetto alla debitoria complessiva evidenziano l'insussistenza di qualsivoglia nesso eziologico tra attività d'impresa e sovraindebitamento, con la conseguenza che il proponente deve esser correttamente qualificato come consumatore ai fini della presentazione del piano.

Opinare diversamente comporterebbe l'assurda conseguenza che il sig. De Donato dovrebbe proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti, subordinato al voto dei creditori, creditori che per una percentuale di circa il 95% – pur avendo maturato i propri crediti sulla base di un rapporto con un soggetto consumatore in relazione ad esigenze personali di quest'ultimo – si troverebbero nella privilegiata situazione di poter esprimere il proprio consenso ai fini dell'omologazione dell'accordo, in tal modo stravolgendo lo spirito della legge che nelle ipotesi di crediti al consumo ha precluso ai creditori il voto in merito alla proposta, riservando il vaglio di ammissibilità all'autorità giudiziaria.

Principi conformi a quanto sopra, cass. n. 1869/2016, la quale nell'affermare il principio di diritto che la qualità di consumatore non è preclusa dallo svolgere attività professionale chiarisce in motivazione che il procedimento volto



all'omologazione del piano del consumatore *“potendo prescindere dall'approvazione dei creditori per la via del voto o comunque della conta dei consensi, essa impone nel suo presupposto personalistico una tracciabilità altresì delle cause dell'insolvenza non risalenti ad attività economica organizzata (d'impresa o non, e pur tuttora praticabile) che ne permetta, al pari dello scenario scevro da determinazione colposa di siffatto sovraindebitamento (art. 12 bis, comma 3), un sicuro ancoramento tipologico alla figura del debitore compromesso in atti di rischio non speculativo o comunque proprio dell'intermediazione organizzativa, secondo un profilo appunto conformato ad una dimensione di non eccedenza del diverso e minore rischio contratto essenzialmente nel modello operativo del consumo”*.

Ciò chiarito e ritenuto pertanto che sussistano i requisiti soggettivi in capo al proponente occorre verificare la sussistenza delle ulteriori condizioni richieste dalla legge.

Il giudice per omologare il piano deve, prima di tutto, escludere ai sensi dell'art. 12 bis 1. 3/2012 *“ che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali ”*.

Dall'analisi compiuta emerge che l'attuale indebitamento è connesso alla diminuzione delle entrate (in virtù della diminuzione degli incarichi di cancelliere nelle procedure fallimentari e di volontaria giurisdizione) ed all'aumento delle spese familiari conseguenti alle necessità familiari (cfr. dichiarazioni rese a verbale il 1.10.2019).

A ciò si aggiunga il rilievo che tutti i finanziamenti sono stati assunti con enti creditizi sui quali grava il dovere di controllo del merito creditizio ex art. 124 bis TUB, in forza del quale *“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*

Nel caso di specie inoltre, dalla relazione dell'OCC e dai documenti in atti emerge che tutte le esposizioni debitorie erano regolarmente segnalate in CRIF e Centrale



rischi e che dunque gli enti finanziatori avevano piena consapevolezza dell'esposizione debitoria del sig. De Donato al momento della concessione dei prestiti.

Orbene, tale circostanza porta ad escludere la colpevolezza nel sovraindebitamento, dovendo ancorarsi il concetto di colpevolezza al dolo o colpa grave al momento della stipulazione dei finanziamenti.

Il consumatore è, infatti, soggetto debole nei rapporti con l'istituto finanziatore in capo al quale – proprio in ragione delle conoscenze tecniche e specifiche - grava l'onere di verificare la concreta possibilità di far fronte all'impegno finanziario che il consumatore intende assumere. Se ciò è vero, allora appare chiaro che - là dove l'ente finanziatore abbia valutato positivamente la situazione del richiedente e concesso credito - non può addebitarsi alcuna colpa al consumatore che ha fatto ragionevole affidamento sul vaglio positivo del merito creditizio espresso dall'ente finanziatore, salva l'ipotesi – non ricorrente nel caso di specie - in cui il debitore abbia fornito dati falsi od abbia falsamente rappresentato la realtà di fatto così inducendo in errore l'ente creditizio.

In tal senso si è d'altronde orientato anche il nuovo codice della crisi d'impresa che all'art. 68 prevede che *“l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”*

Da ciò consegue che deve ritenersi che il proponente non abbia mai assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

L'indebitamento, pertanto, alla luce dei rilievi effettuati non può in alcun modo esser qualificato come colpevole e porta ad escludere un atteggiamento poco oculato del debitore.

Sussiste pertanto il requisito della meritevolezza prevista dalla legge.

Non possono pertanto condividersi i rilievi critici sollevati dai creditori con riguardo all'assenza di meritevolezza ed alle connesse problematiche evidenziate.



Quanto alla convenienza del piano, contestata dalla IBL, rispetto all'alternativa liquidatoria, si osserva come la censura della IBL sia fondata sulla circostanza che il credito di cui è titolare è oggetto di cessione del quinto.

Ritiene tuttavia il giudicante che tale elemento non sia ostativo all'omologazione del piano non potendo trovare il credito maggiore soddisfacimento nell'alternativa liquidatoria.

Il piano deve ritenersi più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto consente al creditore il soddisfacimento del debito in misura pari ad oltre il 20%, percentuale che nell'alternativa liquidatoria è ragionevole presumere che non possa esser soddisfatta.

Avuto riguardo al valore complessivo del patrimonio del debitore e secondo le valutazioni compiutamente redatte dall'OCC, il ricavato dalla liquidazione dell'unico bene immobile di proprietà del De Donato (in relazione al quale giova precisare non risulta alcuna causa legittima di prelazione) non porterebbe ad una percentuale maggiore, come compiutamente argomentato dall'OCC nella relazione integrativa depositata il 3.10.2019. E ciò anche avuto riguardo alla durata media delle procedure esecutive (pari a 5,2 anni cfr. relazione OCC) ed alla proposta di piano che prevede il pagamento del debito ristrutturato in appena 6 anni.

Non convincono in merito le considerazioni di cui alla memoria dell'IBL in merito all'alternativa liquidatoria valutata ex art. 14 ter, trattandosi di lettura solo parziale ed in parte erronea della norma citata.

Rileva a riguardo il giudicante che, in forza dell'art. 14 ter comma 6 lett. b) della legge citata *“non sono compresi nella liquidazione ... b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice”*.

Il credito da stipendio (come anche da pensione e da altri emolumenti vitalizi), che costituisce la fonte attraverso cui viene adempiuto il credito della IBL in virtù della dedotta cessione, non è dunque utilizzabile nell'ambito della procedura liquidatoria *de qua*; il legislatore sancisce questo principio in modo tassativo, non escludendo dalla previsione i casi in cui tali emolumenti abbiano formato oggetto di cessione.



Erroneo il richiamo all'art. 42 DPR 180/1950 secondo il quale *“Sono nulli di pieno diritto i sequestri, i pignoramenti e le cessioni aventi per oggetto l'importo del prestito che il mutuante corrisponde all'impiegato o salariato, verso cessione di quote di stipendio o salario. Sono nulle del pari le procure e le delegazioni a riscuotere in qualsiasi forma rilasciate dall'impiegato o salariato per la riscossione dell'importo del mutuo. Sono inefficaci, rispetto allo Stato ed agli altri enti dai quali i cedenti dipendono, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle quote di stipendio o di salario cedute)”*.

Rileva infatti il giudicante come tale disposizione non configuri una specifica ipotesi di credito impignorabile, che come tale non rientrerebbe nella liquidazione, ma si limiti a disciplinare la nullità di atti aventi per oggetto l'importo dei prestiti, fattispecie ben diversa da quella rientrante nell'ambito di cui all'art. 14 ter cit.

Deve, dunque, rigettarsi anche tale censura.

In conclusione, alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato – assorbiti gli altri profili controversi, è possibile ritenere omologabile il piano del consumatore predisposto dal sig. De donato Maurizio come specificato in corso di causa.

L'organismo di composizione della crisi deve risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art 13 legge n. 3 del 27-1-2012.

P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore predisposto da De Donato Maurizio;
- dispone che i debitori effettuino i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;
- attribuisce all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art 13 della legge n. 3 del 27-1-2012.
- dispone che il presente decreto sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito del tribunale di Napoli Nord.

Aversa, 22.1.2020

Il giudice



Dott.ssa Cristiana Satta

